



COMUNE di MEDOLAGO
(Provincia di Bergamo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 del 25-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 2021.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **GIUGNO**, alle ore **20:30** in Medolago nella sede comunale, regolarmente convocato nei modi e nelle forme previste dal Regolamento, in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** convocazione in seduta **PUBBLICA**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FONTANA LUISA	P	BOLOGNINI ALESSANDRA	P
BONASIO ALESSIA	P	ARZUFFI DANIELE	P
GIORDANO FRANCESCO	P	MEDOLAGO ALBANI ALESSANDRO	P
ZOCCARATO LUCA	P	PREVITALI SEBASTIANO	A
ROTTOLI ALESSANDRA	P	CARISSIMI ILARIA	P
BERTOLINO FABIO	P		

Ne risultano **PRESENTI** n. **10** e **ASSENTI** n. **1**.

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Brambilla dott. Fabrizio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **FONTANA LUISA**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile	S
----------------------------------	----------

ACQUISITI i prescritti pareri di “Regolarità Tecnica e Contabile”, resi ai sensi di legge e allegati alla presente.

ACQUISITO il prescritto parere favorevole del Revisore dei Conti, reso ai sensi di legge e allegato alla presente.

Il Sindaco/Presidente introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno e continua con l'illustrazione dei contenuti della proposta.

Al termine della presentazione, preso atto che nessun Consigliere Comunale chiede la parola per intervenire, legge il dispositivo e mette a votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione.

VISTI l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1°-gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti(TARI).

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- ✓ il comma 652, ai sensi del quale“...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...
- ✓ il comma 654 ai sensi del quale“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- ✓ il comma 654 bis ai sensi del quale“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- ✓ il comma 655 ai sensi del quale“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- ✓ il comma 658 ai sensi del quale“...Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”.

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 25.06.2021, il quale all'articolo 13 prevede che la determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario di Gestione dei Rifiuti Urbani ai sensi dell'art.1, comma 683 della Legge 27/12/2013, n.147.

VISTI, altresì:

- ✓ l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- ✓ l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga..."(lett. f);
 - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...".

RICHIAMATE:

- ✓ la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A- delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- ✓ la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente".

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RILEVATO quindi che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- ✓ suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- ✓ determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99.

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 19/06/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020, confermando le tariffe già in vigore per l'anno 2019.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 30.12.2020, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario Tari 2020, predisposto ai sensi della Deliberazione Arera n.443/2019/R/rif.e ss.mm.ii.

RITENUTO opportuno, procedere all'approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 allegato alla presente e costituito dai seguenti documenti:

- ✓ Piano economico finanziario compilato secondo lo schema di cui all'appendice 1 all'allegato A della delibera ARERA 443/2019, così come modificato ai sensi della determinazione ARERA 2/2020 e della deliberazione ARERA 493/2020 (Allegato 1);
- ✓ Piano economico finanziario redatto dal gestore (Allegato 2);
- ✓ Relazione accompagnatoria predisposta dal Comune secondo lo schema di cui all'appendice 2 delibera ARERA 443/2019 (Allegato 3);
- ✓ Relazione accompagnatoria del gestore predisposta secondo lo schema di cui all'appendice 2 delibera ARERA 443/2019 (Allegato 4);
- ✓ Dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema di cui all'appendice 3 delibera ARERA 443/2019 (Allegato 5).

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nel Piano Tariffario (Allegato 6), quale parte integrante e sostanziale della presente.

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011.

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2021 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTA la relazione sul servizio di gestione.

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia.

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021.

RICHIAMATI:

- ✓ l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ✓ l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- ✓ l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, che all'articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto la proroga, che prevede il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione C.C. n.8 in data 29.03.2021.

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività conseguenti la Pandemia da Covid -19, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI alle citate categorie economiche; il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale entro 30 giorni (entro il 24 giugno p.v.), tuttavia, essendo i criteri di riparto ben definiti, l'IFEL ha elaborato, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, una tabella contenente le stime degli importi che saranno assegnati a ciascun comune (per Medolago € 15.217,00).

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende intervenire con misure di calmieramento relativamente alle utenze non domestiche avvalendosi di quanto previsto dal comma 660, dell'articolo 1, della Legge 27/12/2013, nr. 147, che prevede che *"Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo nr. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune"*.

RICHIAMATO il comma 5, art. 24 del vigente regolamento TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente che potranno essere riconosciute ulteriori riduzioni da calcolare anche sul totale del prelievo sui rifiuti sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche in caso di particolari situazioni socio-economiche generali, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

RITENUTO di prevedere, a norma del citato art. 24 c.5 del regolamento TARI, la riduzione a tutte le componenti della tariffa (parte fissa e variabile), sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività conseguenti la Pandemia da Covid -19, come indicato **nell'allegato A**, considerato che la copertura finanziaria è garantita attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune **(contributo statale 2021 € 15.217,00 e somme vincolate 2020 per € 2.813,47)** senza quindi gravare sulle altre utenze del servizio.

DATO ATTO che:

- ✓ le riduzioni tariffarie individuate verranno applicate direttamente "d'ufficio" in fase di bollettazione TARI 2021, il cui addebito all'utente beneficiario avverrà quindi già al netto delle stesse;
- ✓ le suddette riduzioni tariffarie TARI 2021 sono state applicate a favore delle utenze non domestiche, considerando quelle interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a cui è stata riconosciuta una maggiore riduzione, e altresì alle restanti UND che comunque hanno subito una contrazione nelle attività per effetto del Covid e in particolare per la limitazione alla libera circolazione delle persone.

RITENUTO, allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di stabilire che, per l'anno 2021, il versamento del tributo avvenga in 2 rate aventi scadenza:

- ✓ rata 1: 16 settembre 2021;
- ✓ rata 2: 16 dicembre 2021.

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 lett.b) del D.lgs. 267/2000, ns. prot. n. 4790 in data 23.06.2021.

RICHIAMATI:

- ✓ la deliberazione n. 66 del 09.12.2020, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della Performance per il periodo 2020/2022;
- ✓ la deliberazione n. 5 del 29.03.2021, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificata (D.U.P.S.) per il periodo 2021-2023;
- ✓ la deliberazione n. 8 del 29.03.2021, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

DATO ATTO della coerenza del presente provvedimento con i suddetti atti di programmazione strategica ed operativa.

RICONOSCIUTA la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

VISTO il regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 03.05.2017, in ordine alle modalità da seguire per la predisposizione degli atti deliberativi.

RICHIAMATI:

- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il d.lgs. 267/00 e s.m.i.

RITENUTO di rendere il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile per consentire al trasmissione degli atti ad Arera e l'applicazione delle tariffe Tari 2021.

CON VOTI:

- n. 10 presenti
 - n. 1 assente: Sebastiano Previtali
 - n. 2 astenuti: Alessandro Medolago Albani – Ilaria Carissimi
 - n. 8 votanti
 - n. 0 contrari
 - n. 8 favorevoli
- espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti.

DELIBERA

- **DI APPROVARE e FARE PROPRIE** le premesse che vengono qui richiamate e riportate quale parte integrante.
- **DI APPROVARE** per quanto di competenza, il Piano Finanziario TARI Anno 2021 che espone un costo complessivo pari ad € 187.530,43 composto da:
 - ✓ Piano economico finanziario compilato secondo lo schema di cui all'appendice 1 all'allegato A della delibera ARERA 443/2019, così come modificato ai sensi della determinazione ARERA 2/2020 e della deliberazione ARERA 493/2020 (Allegato 1);
 - ✓ Piano economico finanziario redatto dal gestore (Allegato 2);
 - ✓ Relazione accompagnatoria predisposta dal Comune secondo lo schema di cui all'appendice 2 delibera ARERA 443/2019 (Allegato 3);
 - ✓ Relazione accompagnatoria del gestore predisposta secondo lo schema di cui all'appendice 2 delibera ARERA 443/2019 (Allegato 4);
 - ✓ Dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema di cui all'appendice 3 delibera ARERA 443/2019 (Allegato 5).
- **DI APPROVARE**, altresì, il Piano Tariffario anno 2021 (Allegato 6).
- **DI DARE ATTO** che il Piano Finanziari o TARI Anno 2021 e le tariffe TARI decorrono dal 01/01/2021.

- **DI PREVEDERE** a norma del citato art. 24 c. 5 del regolamento TARI, la riduzione a tutte le componenti della tariffa (parte fissa e variabile), sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività conseguenti la Pandemia da Covid -19, come indicato **nell'allegato A**, considerato che la copertura finanziaria è garantita attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (**contributo statale 2021 € 15.217,00 e somme vincolate 2020 per € 2.813,47**) senza quindi gravare sulle altre utenze del servizio.
- **DI STABILIRE** per poter procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di stabilire che, per l'anno 2021, il versamento del tributo avvenga in 2 rate aventi scadenza:
 - ✓ rata 1: 16 settembre 2021
 - ✓ rata 2: 16 dicembre 2021
- **DI DARE ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela (Tefa) nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo.
- **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Finanziario – Servizio Tributi - il compito di trasmettere il presente piano finanziario TARI - esercizio 2021 ed il prospetto delle relative tariffe 2021 all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al fine di ottenere la loro approvazione, previa verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, come dalla stessa ARERA disciplinato ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n.443/R/Rif del 31 ottobre 2019.
- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione di approvazione delle aliquote e del piano finanziario al Ministero dell'Economia e Delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.L. 446/1997, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI:

n. 10 presenti

n. 1 assente: Sebastiano Previtali

n. 2 astenuti: Alessandro Medolago Albani – Ilaria Carissimi

n. 8 votanti

n. 0 contrari

n. 8 favorevoli

espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – quarto comma – d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 per le motivazioni indicate in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FONTANA LUISA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Brambilla dott. Fabrizio

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.